CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0004282 - Uscita - 26/07/2022 - 16:23

Deliberazione n. 113 /2022/PRSE/Pianiga (VE)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 17 maggio 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000113 - 26/07/2022 - 15:51

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le deliberazioni nn. 21/2021/INPR e 24/2022/INPR, con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*", concorrendo "*alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno*" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto

fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 *bis* del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esisti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs. 118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia gestione finanziaria, risultato di amministrazione e indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 *bis* D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico- finanziaria ("*irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti*", ex art. 148 *bis*, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"*attuazione dei programmi di spesa*" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "*la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "*anche in prospettiva*" (art. 148 *bis*, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con l'ultima decisione sul Comune di Pianiga, relativa al Rendiconto 2015 (deliberazione n. 421/2018/PRSE), questa Sezione:

- raccomandava particolare attenzione, ai fini della predisposizione di adeguate misure contabili e amministrative correttive, alla verifica dei vincoli sussistenti a vario titolo sull'avanzo e del margine di avanzo eventualmente incapiente rispetto al disavanzo descritto in parte motiva;

- invitava alla massima attenzione e prudenza nella stima dell'accantonamento al FCDE e alla verifica della necessità di apposito accantonamento al fondo rischi per contenzioso ai sensi del punto 5.2, lett. h), All. 4/2, D. lgs. 118/2011;

- raccomandava il rispetto del principio di diritto pronunciato dalla Sezione delle

autonomie n. 26/SEZAUT/2016/QMIG, come recepito dalla Sezione, con successiva deliberazione n. 354/2016/PAR, per ciò che concerne il contratto di leasing finanziario per la realizzazione dell'immobile "Villa Calzavara Pinton";

- invitava all'integrale compilazione della banca dati delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014.

Si rammentava inoltre l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 33/2013.

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2019-2021 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2019, nonché degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione contabile-finanziaria di seguito indicata.

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP – RENDICONTO 2019	
	Rendiconto 2019
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	234.448,37
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	73.403,99
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	-129.188,99
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	234.448,37
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	563.519,25
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	104.764,38
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	104.764,38
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	**797.967,62**
W2) Equilibrio di bilancio	178.168,37
W3) Equilibrio complessivo	-24.424,61

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE		
		2019
Fondo cassa al 31/12/2019	(+)	2.843.444,65
Totale residui attivi	(+)	2.849.179,29
Totale residui passivi	(-)	3.286.241,80
FPV in spesa di parte corrente	(-)	149.981,31
FPV in spesa di parte capitale	(-)	168.618,00
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00
Risultato contabile di amministrazione	**(=)**	**2.087.782,83**
Totale accantonamenti	(-)	585.541,80
di cui: FCDE		*462.606,80*
di cui: Fondo contenzioso		*105.000,00*
di cui: Fondo perdite partecipate		*0,00*
di cui: Altri accantonamenti		*17.935,00*
Totale parte vincolata	(-)	589.584,04

Totale parte destinata agli investimenti	(-)	565.586,20
Totale parte libera (avanzo)	(-)	**347.070,79**

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

Titoli	**Accertamenti 2019**	**Riscossioni 2019**	**Affidabilità**
	(a)	**(b)**	**b/a**
Titolo 1 RR (ini+riacc)	1.465.909,66	1.339.544,70	**91,38%**
Titolo 1 CP	5.881.442,92	4.040.699,19	**68,70%**
Titolo 2 - RR (ini+riacc)	5.523,15	5.523,15	**100,00%**
Titolo 2 -CP	488.872,77	449.369,77	**91,92%**
Titolo 3 RR (ini+riacc)	303.424,32	107.124,74	**35,31%**
Titolo 3 CP	552.499,61	511.050,29	**92,50%**
Titolo 4 - RR (ini+riacc)	125.311,70	311,70	**0,25%**

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	2.843.444,65
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Indice tempestività dei pagamenti	-4,08

INDEBITAMENTO

	2019
Debito complessivo a fine anno	2.711.753,48

In relazione agli elementi di potenziale criticità, è stata inviata all'Ente apposita nota istruttoria, prot. n. 86 del 10 gennaio 2022, cui il Sindaco e il Revisore hanno fornito riscontro con nota acquisita al prot. Cdc. n. 1961, del 9 gennaio 2022.

La Sezione, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni, di seguito rappresentate.

Risultato di amministrazione

In sede istruttoria si è provveduto a verificare se l'Ente abbia operato un idoneo monitoraggio delle criticità rilevate in occasione dei controlli operati sul Rendiconto 2015 (cfr. la già citata deliberazione n. 421/2018/PRSE).

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui (operato al termine del 2014) e dei predetti controlli, erano infatti emersi una condizione di disavanzo tecnico, nonché, a causa di un errore nel conteggio del FPV, un disavanzo di cui agli artt. 187 e 188 TUEL, per euro 113.771,03, alla data del 01/01/2015.

A fronte del citato errore di computazione del FPV, si era, per effetto, determinato un errato valore del risultato di amministrazione al 01/01/2015.

La (erronea) negatività del FPV aveva determinato l'effetto di incrementare l'avanzo di

amministrazione finale, avendo l'Ente applicato la regola aritmetica del doppio segno negativo, nonché quanto contenuto nello schema ministeriale, il quale tuttavia era concepito per soli saldi di FPV dal valore positivo, poi detratti dal computo dell'avanzo.

A seguito delle predette anomalie, in sede di deliberazione sul Rendiconto 2014 e 2015, la Sezione aveva di conseguenza ritenuto che, utilizzando il FVP pari a 929.427,50, il computo del saldo contabile di amministrazione ex art. 186 TUEL alla data del 01/01/2015, dopo il riaccertamento straordinario, avrebbe dovuto essere pari a -113.771,03, con le relative conseguenze, anche per i successivi vincoli.

Come precisato nella deliberazione sul Rendiconto 2014 (cfr. del. 555/2017/PRSE), l'Ente aveva in seguito provveduto alla riapprovazione degli schemi all. 5/1 e 5/2, dandone comunicazione alla Sezione e assicurando circa il riallineamento del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, già a partire dall'esercizio 2015.

L'Ente aveva dunque modificato i prospetti del riaccertamento (cfr. delibera di Consiglio 16 del 2 marzo 2017), confermando che l'iniziale risultato contabile di amministrazione negativo era stato completamente ripianato nell'esercizio finanziario 2015.

Al termine di quest'ultimo esercizio, in sede di approvazione del Rendiconto, sulla base dei dati rinvenibili dal relativo questionario, era stato determinato, nelle varie componenti, il risultato contabile di amministrazione.

Nella deliberazione 421/2018/PRSE si era invitato l'Ente a valutare con attenzione e prudenza l'avvenuta cancellazione dei vincoli valorizzati nella precedente delibera di riaccertamento straordinario (poi rettificata), ai fini della salvaguardia delle finalità sottese all'art. 188, comma 1 TUEL.

L'attività di verifica straordinaria era risultata particolarmente rilevante, in considerazione degli errori in cui al tempo era incorso l'Ente e del fatto che gli esercizi successivi potevano risentire di erronee quantificazioni di detti vincoli.

Con specifica nota istruttoria, si è pertanto chiesto all'Ente stesso di indicare se avesse effettuato una verifica puntuale di tutte le posizioni contabili, al fine di ricostruire con certezza la composizione dei vincoli e la componente libera del risultato di amministrazione 2019, oggetto di controllo.

A fronte di detta richiesta istruttoria, il Comune ha operato una serie di verifiche, ricostruendo a posteriori i valori in argomento.

Il Collegio osserva che, utilizzando il prospetto sul rendiconto 2019 prodotto dall'Ente in sede istruttoria, sembrerebbe che il valore delle componenti vincolate del 2015, in questa sede rideterminate, ammontasse a 288.99,75, a differenza di quanto risultava invece nello schema di Rendiconto al tempo approvato (cfr. dati rinvenibili nel prospetto 1.2.1 relativo al risultato di amministrazione al 31/12/2015 del questionario sul rendiconto 2015), dove erano valorizzati il solo FCDE (226.000), gli investimenti (18.833,04 euro) e una parte libera di euro 230.105,01.

Ove i vincoli fossero quelli rappresentati in sede di risposta alla nota istruttoria del 2019, si è indotti a ritenere che la componente libera rappresentata al termine del 2015 sarebbe

stata negativa (in quanto tali vincoli sarebbero risultati superiori alla quota libera dell'avanzo al 31/12/2015), con la conseguenza che si sarebbe eventualmente dovuto prevedere un piano di rientro, per il disavanzo che sarebbe emerso.

Sono state effettuate in proposito una serie di attività di approfondimento, relative alle discrasie rilevate sulle componenti vincolate; al riguardo, si prende atto della risposta dell'Ente, sebbene la stessa non sia esaustiva, tenendo conto del fatto che, negli esercizi successivi, le gestioni di competenza hanno espresso risultati positivi e che il risultato contabile di amministrazione ha evidenziato un *trend* in aumento.

Piano della performance

In sede istruttoria, facendo riferimento a quanto riportato nel quesito 8 del questionario sul Bilancio 2019-2021, si è rilevato che l'Ente ha adottato il Piano della performance in data 31/07/2019, organicamente al PEG. Si è altresì riscontrato che il Bilancio risulta approvato in data 30/03/2019, per cui, ai sensi dell'art. 169, co. 1, TUEL, il termine per l'approvazione organica dei due atti di programmazione avrebbe dovuto essere il 19/04/2019.

L'Ente, con propria nota di risposta, sul punto non ha prodotto alcuna deduzione.

Il Collegio ricorda che la norma primaria di riferimento per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni è contenuta nell'art. 10 del D. lgs. 27/10/2009, n. 150, dedicato al Piano e alla Relazione sulla performance.

In tale disposizione si precisa, al comma n. 1, che il *"(...) Piano della Performance*" deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno, trattandosi di *"(...) documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica* (…)".

Il comma 1-bis, quale norma di raccordo con il TUEL, stabilisce, poi che *"(...) Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all' articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.*"

Il TUEL consente la predisposizione del predetto Piano organicamente al PEG, la cui elaborazione deve avvenire entro venti giorni dall' approvazione del bilancio.

Il Collegio, sulla base dei dati riportati nel questionario (adozione del predetto Piano il 31/07/2019) e considerato che il Bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare in data 30/03/2019, ritiene che la tempistica di approvazione risulti in ogni caso tardiva (sia che si faccia riferimento alle disposizioni generali, sia che ci si riferisca piuttosto all'art. 169 del TUEL).

Si raccomanda pertanto all'Ente di attivarsi, al fine di rispettare in via sistematica i termini di approvazione del Piano della performance.

Patrimonio

In sede istruttoria è emerso che, sulla base del quesito 7 (a pagina 18) del questionario, l'Ente non ha attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio.

Anche su tale rilievo, l'Ente non ha provveduto a fornire chiarimenti nella predetta nota di risposta.

La Sezione invita pertanto l'Ente, ove ciò non fosse nel frattempo già stato fatto, ad adottare le misure previste per la valorizzazione del proprio patrimonio, come espressamente stabilito dall'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.

Il Collegio ritiene di evidenziare la *ratio* della norma, secondo cui la valorizzazione dei beni è correlata all'adozione, da parte dell'Organo di governo dell'Ente locale, di uno specifico "*piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari"*, quale strumento tecnico da allegarsi al Bilancio di previsione.

Giova infine ricordare che, secondo quanto previsto dall'art. 58, co. 2, del predetto disposto normativo, *"(...) L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale (...).*

Si invita pertanto l'Amministrazione comunale ad effettuare tutte le attività necessarie alla piena valorizzazione del proprio patrimonio.

Stato patrimoniale e conto economico

In sede istruttoria, si è riscontrata la negatività del fondo di dotazione del patrimonio netto, come da prospetto a seguire:

COMUNE DI PIANIGA (VE)			
Stato patrimoniale (passivo)	**2020**	**2019**	**2018**
A) Patrimonio netto			
Fondo di dotazione	-608.096,25	-608.096,25	-2.546.708,58
Riserve	34.347.813,10	33.813.901,35	29.728.890,52
da risultato economico di esercizi precedenti	498.252,71	2.669.579,50	3.585.837,42
da capitale		4.119.060,41	0,00
da permessi di costruire	657.764,97	1.396.449,56	887.055,51
riserve **indisponibili** per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	31.941.784,23	24.979.459,19	25.255.997,59
altre riserve **indisponibili**	1.250.011,19	649.352,69	0,00
Risultato economico dell'esercizio	-1.394.090,24	282.704,83	-266.905,23
Totale patrimonio netto	32.345.626,61	33.488.509,93	26.915.276,71

Fonte: Schemi BDAP sul rendiconto 20019

L'Ente, con nota di risposta, ha fornito le proprie argomentazioni in ordine alla predetta criticità, precisando quanto segue: << *La negatività del fondo di dotazione dell'ente è dovuta principalmente alla prima iscrizione della riserva indisponibile per beni demaniali ed indisponibili, che di fatto rappresentano una duplicazione di altre poste del passivo quali mutui e contributi in conto capitale ottenuti per il finanziamento di beni demaniali ed indisponibili.*

Negli ultimi anni la contabilità economica ha portato ad alcune verifiche e adeguamenti del libro cespiti che hanno avuto quale effetto l'adeguamento dei valori contabili di

inventario, operazione che nel 2019 ha determinato un incremento del patrimonio netto ed una forte riduzione della negatività del patrimonio netto. Nel 2020, invece, gli adeguamenti all'inventario hanno determinato una svalutazione portata a conto economico di € 785.829,17; tale svalutazione è derivata da un aggiustamento tecnico di riporto dati in fase di sistemazione del bilancio (nel 2019 nella parte attiva dello Stato patrimoniale erano presenti immobilizzazioni in corso che non erano state correttamente stornate al momento del loro completamento, si è provveduto pertanto allo storno delle stesse con conseguente aumento dell'insussistenza dell'attivo nel Conto economico)

Oltre a detta perdita si rileva che l'ente nel 2020 si trovava nella situazione in cui gli ammortamenti registrati a Conto economico determinavano perdite che avrebbero dovuto essere poi compensate nell'esercizio successivo dalle riserve indisponibili. Nel rendiconto 2020 questo non è avvenuto in quanto la riserva indisponibile per beni demaniali ed indisponibili è stata incrementata a fronte di un adeguamento non effettuato nel 2019, che inoltre ha determinato l'utilizzo di altre riserve disponibili per la sua copertura. Questi adeguamenti non hanno permesso di effettuare un ulteriore aumento del fondo di dotazione. Il risultato di quanto sopra descritto ha portato ad una perdita di esercizio complessiva di € 1.394.090,24.

In vista della riclassificazione necessaria delle voci del patrimonio netto nel rendiconto 2021, si prevede secondo quanto previsto dal principio contabile, di azzerare il fondo di dotazione e determinare in maniera corretta le nuove riserve negative per beni indisponibili, evidenziando quindi anche le duplicazioni fra riserva da permessi di costruire e la suddetta riserva indisponibile>>.

Preso atto delle argomentazioni prodotte, il Collegio rileva che il fondo di dotazione risulta migliorato tra il 2018 e il 2020.

Deve evidenziarsi che il principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale, di cui all'allegato 4/3 del D. lgs. 118/2011 (aggiornato al DM 1 agosto 2019), al relativo paragrafo 6.3, afferma che *"(...) Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.*"; al paragrafo successivo si precisa che *"(...) Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente*".

Nel caso di specie, la valorizzazione negativa esprime, in sostanza, l'incapienza del fondo di dotazione ad offrire la garanzia prevista dal legislatore, richiedendo pertanto un'azione di progressiva ricostituzione dello stesso a valori di effettività.

Come espressamente stabilito dal menzionato principio contabile, la ricostituzione del fondo di dotazione dovrà avvenire *"(...) mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione z<del rendiconto della gestione*".

All' esempio 14, dedicato alla "*prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*", si precisa che "(…) *l'adozione del principio contabile comporta una riclassificazione delle*

componenti del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente (…)"; in esso, inoltre, si afferma che "(…) *Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti*".

In ordine alla negatività del fondo di dotazione, si afferma ancora che "(…) *se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l'ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili. Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente. È probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un rilevante importo negativo del risultato di amministrazione*".

Nel caso di specie, peraltro, correlando tali valutazioni con quelle afferenti alla gestione finanziaria, la situazione indicata quale probabile dal principio contabile non sembra trovare conferma diretta nella consistenza del risultato di amministrazione.

La Sezione, tuttavia, tenuto conto anche del rilievo afferente al risultato di amministrazione e della delibera sul rendiconto 2015, invita l'Ente a porre la massima attenzione nelle attività di classificazione che eseguirà negli esercizi futuri.

Infine, considerata la stretta connessione tra la gestione finanziaria e quella economico - patrimoniale dell'Ente territoriale, il Collegio richiama, anche in tale ambito, le disposizioni già riportate in precedenza, contenute nel postulato generale n. 15, di cui al D.lgs. 118/2011, in ordine alla natura anche economico - patrimoniale dell'equilibrio che l'Ente deve perseguire.

Per quanto sopra esposto, la Sezione raccomanda di favorire una gestione improntata all'equilibrio economico, finalizzata alla realizzazione di risultati positivi, invitando l'Ente e l'Organo di revisione ad una contestuale verifica in ordine alla piena valorizzazione delle componenti afferenti al patrimonio netto.

Organismi partecipati

Dalla lettura della relazione dell'Organo di revisione e del questionario sul Rendiconto, sono emersi alcuni aspetti su cui, in sede istruttoria, sono stati chiesti chiarimenti. In particolare, risultava che:

- i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati (di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del D. lgs. n. 118/2011) non hanno riguardato la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento (la risposta alla domanda 10 è NO);
- si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente stesso e gli organismi partecipati (la risposta alla domanda 11 è SI);
- il sistema informativo non ha consentito di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra il Comune e le proprie società partecipate (la risposta alla

domanda 9 è NO).

Su tali aspetti l'Ente, con propria risposta richiamata in precedenza, ha offerto motivazioni esaustive relativamente al primo e al terzo punto, adducendo in sostanza alcuni errori di compilazione. Rispetto alla questione della conciliazione, è stato precisato che *"(…) I casi di mancata conciliazione hanno riguardato i valori economici tra il Comune e Veritas Spa. Si riporta quanto segnalato dal Revisore nell'asseverazione allegata al Rendiconto 2019: "Il maggior credito della Veritas è dovuto a fatture per servizi effettuati da Veritas nei confronti del Comune e non ancora fatturati allo stesso e contabilizzati per competenza economica dalla società, mentre l'Ente contabilizza tali servizi secondo la contabilità finanziaria. Al contempo l'Ente è creditore nei confronti della società Veritas Spa per un importo maggiore rispetto a quanto risulta dalla contabilità dell'Ente. Si prende atto di tale discrepanza che deve essere sanata quanto prima*".

Il Collegio, preso atto delle argomentazioni riportate, raccomanda all'Ente di eseguire puntualmente ed in modo sistematico le attività di conciliazione delle posizioni creditorie/debitorie con i propri organismi partecipati.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Pianiga (VE):

- rileva che la tempistica di approvazione del Piano della performance risulta tardiva, raccomandando pertanto all'Ente di attivarsi, al fine di rispettare in via sistematica i termini di approvazione del predetto Piano;

- invita l'Ente, ove ciò non fosse nel frattempo già stato fatto, ad adottare le misure previste per la valorizzazione del proprio patrimonio;

- riscontra la negatività del fondo di dotazione del patrimonio, che richiede pertanto un'azione di progressiva ricostituzione dello stesso a valori di effettività; invita, inoltre, l'Ente a porre la massima attenzione nelle attività di classificazione che eseguirà negli esercizi futuri, raccomandando di favorire una gestione improntata all'equilibrio economico e finalizzata alla realizzazione di risultati positivi, richiamando lo stesso Ente e l'Organo di revisione ad una contestuale verifica in ordine alla piena valorizzazione delle componenti afferenti al patrimonio netto;

- raccomanda all'Ente di eseguire puntualmente ed in modo sistematico le attività di conciliazione delle posizioni creditorie/debitorie con i propri organismi partecipati.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pianiga (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 17 maggio 2022.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
f.to digitalmente Daniela D’Amaro	f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 26 luglio 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini